



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 52/56 del 8.10.2025

LINEE GUIDA
PER LA REDAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE
PIANO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE E IL CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA
(ARTICOLO 19-TER DELLA LEGGE N. 157 DEL 1992)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Introduzione	4
1. Coerenza con il quadro giuridico di riferimento	4
1.1. Contesto unionale	4
1.2. Contesto nazionale	6
1.3. Contesto regionale	7
1.4. Disposizioni generali sulla valutazione di incidenza	8
2. Omogeneità applicativa	9
2.1 Obiettivi gestionali	9
2.2 Struttura dei piani degli enti di area vasta	10
2.3 Selettività	10
2.4 Individuazione delle figure competenti per l'attuazione del coordinamento	12
2.5 Gli operatori	12
2.6 Raccolta dati	13
2.7 Reporting annuale	14
2.8 I metodi alternativi	14
2.9 L'azione di contenimento all'interno delle aree protette regionali	15
3. Cinghiale: indicazioni specifiche	15
3.1 Definizione degli obiettivi gestionali	16
3.2 Definizione degli impatti causati dai cinghiali sulle attività antropiche o sull'ambiente	16
3.3 Definizione dell'attività di prelievo del cinghiale	19
4. Individuazione dei target da raggiungere	22
5. Definizione dell'arco temporale in cui conseguire i target previsti	22
6. Individuazione dell'ambito territoriale di intervento	22
7. Definizione dei periodi di intervento nel corso dell'anno	24
8. Individuazione delle figure competenti per l'attuazione degli interventi di controllo (coadiuvanti al controllo del cinghiale)	24
9. Individuazione delle figure competenti per il recupero dei capi feriti	24
10. Definizione dei percorsi formativi	25
11. Indicazione degli strumenti più efficaci per la rimozione selettiva degli animali	25
12. Raccolta e informatizzazione dei dati sulla gestione della specie (impatti e prelievi)	27
13. Destinazione dei capi abbattuti (filiera delle carni, regolamento (CE) n. 853/2004) e ricorso a munizionamento atossico	27



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

14.	I metodi alternativi.....	28
15.	I cervidi e bovidi: indicazioni specifiche.....	29
16.	Le specie esotiche invasive: indicazioni specifiche	30



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Introduzione

Le presenti Linee Guida, costituiscono il quadro di riferimento per l'adozione dei piani provinciali e lo strumento programmatico per il coordinamento e l'attuazione da parte degli enti di area vasta delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio regionale, fornendo indicazioni specifiche per specie di particolare rilevanza e impatto, ai sensi dell'articolo 19-ter "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" della legge n. 157 del 1992. Con questo articolo viene stabilito che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica deve essere adottato un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale, le cui attività di contenimento non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

1. Coerenza con il quadro giuridico di riferimento

1.1. Contesto unionale

La normativa unionale prevede specifiche prescrizioni sulle azioni di controllo delle specie tutelate dalle Direttive Natura e sugli obblighi di intervento per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Le presenti Linee Guida assicurano la piena coerenza delle disposizioni in esso contenute con le norme eurounitarie.

Riferimento alla direttiva Habitat

La Direttiva Habitat (92/43/CEE), recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, include nell'Allegato IV le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, proibendone, con l'articolo 12 (attuato nell'ordinamento italiano con l'articolo 8 del DPR n. 357 del 1997, art. 11, primo comma), la cattura, l'uccisione, la perturbazione, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione.

Con l'articolo 16, comma 1, della direttiva (attuato nell'ordinamento italiano con l'articolo 11, comma 1, del citato DPR) viene contemplata la possibilità di deroga a tali divieti. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12 (Introduzioni e reintroduzioni), 13 (Informazione), 14 (Ricerca e istruzione) e 15 (Sorveglianza), lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

La normativa nazionale di recepimento (DPR n. 357 del 1997) prevede che ogni deroga a tale divieto debba essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base di una valutazione tecnica di ISPRA.

Le presenti Linee Guida non prevede attività su specie inserite in Allegato IV della Direttiva Habitat.

Riferimento alla direttiva Uccelli

La Direttiva Uccelli (2009/147/CE) prevede la tutela rigorosa di tutte le specie di uccelli viventi allo stato libero sul territorio dell'Unione ed è pertanto previsto il divieto di uccidere, disturbare, catturare, detenere o commerciare individui adulti, pulcini o uova e di distruggere o danneggiare nidi (artt. 5 e 6). A questo regime generale di tutela si può derogare per consentire la caccia (art. 7) o per ragioni motivate (art. 9). La caccia può essere autorizzata solo nei confronti di un numero limitato di specie, elencate nell'allegato 2, a condizione che non ne venga pregiudicato lo stato di conservazione. Le presenti Linee Guida prevedono che ogni attività di controllo di specie ornitiche venga autorizzata seguendo gli iter della attuale normativa e pertanto è pienamente coerente con il dettato della Direttiva Uccelli.

Riferimento al Regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive (IAS)

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014, recepito in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, prevede obblighi di eradicazione (art. 17) e controllo (art. 19) per specie esotiche invasive di rilevanza unionale, incluse alcune specie di uccelli e mammiferi. Le presenti Linee Guida prevedono indicazioni specifiche per l'eradicazione e controllo delle specie esotiche di mammiferi e uccelli, coerentemente con il dettato della norma eurounitaria sopra richiamata.

Riferimento alla Strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità per il 2030

Le presenti Linee Guida sono coerente con la Strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità, assicurando la piena coerenza del quadro nazionale di gestione della fauna con le direttive natura dell'Unione Europea, contribuendo a mitigare gli impatti della fauna sull'agricoltura, incentivando pratiche di coltivazione sostenibili e contribuendo al raggiungimento del target 12, che prevede una mitigazione degli impatti delle specie esotiche invasive sulle specie minacciate.

Riferimento alla Reg. (UE) 429/2016 e regolamenti delegati

In caso di malattie elencate di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) del reg. (UE) 2016/429 nella fauna selvatica sono fatte salve le misure previste dal citato regolamento e dagli atti delegati con particolare riferimento a quelle elencate all'articolo 5, comma 1 ed in particolare Afta epizootica, Influenza aviaria ad alta patogenicità, Peste suina classica ed africana e Peste equina.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1.2. Contesto nazionale

DPR 8 settembre 1997 n. 357 - costituisce il recepimento della direttiva "Habitat".

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 per le aree protette - La legge quadro sulle aree protette prevede all'articolo 11, comma 4, che nelle aree protette di carattere nazionale eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco, e che gli stessi debbano avvenire *"per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso"*. Per quanto riguarda le aree protette regionali, l'articolo 22, comma 6, prevede che eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco ovvero, qualora non vi sia il regolamento, in conformità alle direttive regionali *"per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente"*.

L'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992 prevede che le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano straordinario siano attuate anche nelle aree protette.

Non essendo normati i rapporti tra la legge quadro che disciplina la caccia (L.157/92) e la *lex specialis* relativa alle aree protette (L. 394/91) non può prescindere dal coinvolgimento dell'ente di gestione dell'area protetta per quanto riguarda la predisposizione di piani di controllo della fauna selvatica, in quanto lo stesso si configura come l'unico soggetto a conoscenza dei delicati equilibri ecologici che caratterizzano l'area protetta medesima con riferimento alle diverse componenti di rilevanza ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge. Pertanto, in tali aree il controllo della fauna selvatica è esercitato attraverso le procedure di cui alla legge n. 394 del 1991 sulle aree protette (art. 11, comma 4 "Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso").

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 - Il decreto legislativo n. 230 del 2017 prevede piani nazionali per l'eradicazione e la gestione delle specie esotiche invasive (Regolamento (UE) n. 1143/2014); per le specie appartenenti ai gruppi mammiferi e uccelli tale eradicazione e gestione deve essere attuata attraverso le modalità di cui all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, così come previsto all'art. 2 comma 2 della medesima legge. *Si precisa che la Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 2021 ha ritenuto ammissibile, attese anche le finalità di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi sottese all'adozione dei piani di controllo, che le Regioni, al fine di assicurare la concreta possibilità di attuazione degli stessi in considerazione del numero di soggetti che è possibile incaricare della loro esecuzione, possano ricorrere a cacciatori o comunque ad altri soggetti qualificati in possesso di adeguata formazione. La possibilità di ricorrere ai cosiddetti coadiutori risulta cruciale ai fini dell'attuazione dei piani di controllo delle specie esotiche invasive.*

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, recante elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157 del 1992 (c.d. "fauna paraautoctona" ossia quelle specie animali o vegetali che, pur non essendo originarie del territorio italiano, vi siano



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

giunte - per intervento diretto intenzionale o involontario dell'uomo - e quindi naturalizzate in un periodo storico antico anteriormente al 1500 DC, o che siano state introdotte e naturalizzate in altri Paesi prima del 1500 DC e siano successivamente arrivate in Italia attraverso naturali fenomeni di espansione).

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 – la norma ha introdotto un divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole di cui all'art. 17, comma 4, della legge n. 157 del 1992, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'art. 10 della medesima legge n. 157 del 1992, aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Inoltre, la norma ha anche introdotto un divieto di foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – la norma rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica. L'art. 19-ter di questa legge prevede un Piano straordinario per la gestione della fauna selvatica.

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023 “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” che adotta il “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” in attuazione dell'art. 19 -ter della legge n. 157 del 1992. Il Piano straordinario costituisce lo strumento programmatico per il coordinamento e l'attuazione delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - resta ferma, in ogni caso, la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000. In merito, l'art. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”, al comma 5 riporta “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Relativamente all'art. 54, il comma 4 indica che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

1.3. Contesto regionale

Lo Statuto della Regione Sardegna - approvato con la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 dispone che la Regione ha potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca (art. 3, comma I, lett. i) in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge Regionale n. 31 del 7 giugno 1989 per le aree protette - Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale, fissa le procedure per la istituzione di un'area protetta e individua gli strumenti per la pianificazione e la gestione sostenibile dell'area.

Legge Regionale n. 23 del 29 luglio 1998 – “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna”, relativa alla tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, avvalendosi della competenza primaria di cui all'art. 3 del proprio Statuto speciale.

1.4. Disposizioni generali sulla valutazione di incidenza

I piani interessati dalle presenti Linee guida, potendo comportare incidenze, dirette o indirette, sui siti della rete Natura 2000, devono essere preventivamente sottoposti al procedimento di Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.).

In sede regionale, il suddetto procedimento è regolamentato dalla Deliberazione n. 30/54 del 30.09.2022 (integrata dalla D.G.R. n. 27/87 del 10 agosto 2023), con cui la Giunta regionale ha approvato le nuove Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale e i relativi allegati, in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n. 303 del 28.12.2019).

Campo di applicazione

La Valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano/programma/progetto/intervento/attività (di seguito P/P/P//A) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P//A e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

L'art. 6 della Direttiva "Habitat" è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socioeconomiche all'interno dei siti della rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della stessa rete. In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla V.Inc.A., dispongono misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione.

Per quanto riguarda l'ambito geografico, le presenti Direttive si applicano anche ai P/P/P//A esterni ai siti Natura 2000, che potrebbero avere un effetto significativo sugli stessi, indipendentemente dalla loro distanza. La Valutazione di Incidenza non prevede, pertanto, l'individuazione di soglie di assoggettabilità, esclusioni



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

aprioristiche o individuazione di zone buffer. Eventuali difformità nell'applicazione della Valutazione di Incidenza possono configurarsi come inosservanza dell'art. 6.2 della direttiva 92/43/CEE.

2. Omogeneità applicativa

Le presenti Linee Guida costituiscono lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio regionale mediante abbattimento e cattura.

Costituiscono il quadro di riferimento, cui farà seguito l'adozione dei piani provinciali e delle città metropolitane (ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998) che dovranno recepire i contenuti delle Linee Guida regionali.

Qualora abbiano già approvato i già menzionati piani, gli enti di area vasta provvedono, ove ritenuto necessario, all'integrazione dei piani esistenti o in corso di approvazione in base alle previsioni contenute nelle presenti Linee Guida.

Nelle more della citata integrazione, che dovrà avvenire non oltre 180 giorni dall'approvazione definitiva delle presenti Linee Guida, continuano ad essere vigenti i piani già approvati.

Nel caso di grave ritardo o omissione da parte degli enti preposti all'attuazione dei piani di abbattimento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) della L.R. 23/98, si applica la procedura di potere sostitutivo di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Si riportano di seguito principi applicativi per la predisposizione da parte degli enti di area vasta dei piani relativi ai territori di competenza. Per il contenimento delle specie di fauna cacciabili, la pianificazione venatoria regionale assicurerà l'integrazione ed il coordinamento con le attività previste dalle presenti Linee e per quanto riguarda gli aspetti sanitari si terrà altresì conto delle specifiche disposizioni eventualmente impartite dai servizi veterinari regionali, comprese quelle riguardanti il contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana.

2.1 Obiettivi gestionali

I piani provinciali e delle città metropolitane prevedono obiettivi chiari e oggettivi finalizzati a programmare in modo più mirato gli interventi, definire meglio le tempistiche e valutare criticamente il grado di efficacia della programmazione gestionale adottata. In particolare, i piani devono contenere:

- a) Valutazione degli impatti e analisi dei rischi potenziali causati dalle specie target sulle attività antropiche, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- b) Individuazione dei target da raggiungere per la mitigazione di tali impatti e rischi;
- c) Chiara ripartizione spaziale e temporale delle attività finalizzate al raggiungimento dei target previsti (zonazione).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.2 Struttura dei piani degli enti di area vasta

La struttura dei piani degli enti di area vasta dovrà tenere conto degli elementi di seguito dettagliati.

- a) Definizione dei rischi e degli impatti causati dalla specie target sulle attività antropiche, sull'ambiente e sulla biodiversità.
- b) Individuazione dell'ambito territoriale di intervento. Nel caso di attività previste all'interno delle Aree Natura 2000, o in prossimità delle stesse, evidenziare gli interventi previsti, definire le metodologie utilizzate e le specifiche misure di mitigazione da attuare.
- c) Definizione dei periodi di intervento nel corso dell'anno.
- d) Eventuali metodi alternativi messi in atto e/o motivazioni tecniche, amministrative o di costi/benefici per cui gli stessi non vengono attuati.
- e) Individuazione delle figure competenti per l'attuazione del coordinamento.
- f) Individuazione delle figure competenti per l'attuazione degli interventi.
- g) Indicazione degli strumenti più efficaci per la rimozione selettiva degli animali.
- h) Individuazione delle figure competenti per la raccolta e la verifica dei dati sulla gestione della specie e la loro informatizzazione.
- i) Individuazione di un'unità di coordinamento delle attività a scala di enti di area vasta, al fine di conseguire gli obiettivi previsti attraverso l'armonizzazione delle modalità e delle tempistiche di intervento tra tutti gli Istituti di gestione presenti sul territorio (aree protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 e legge n. 394 del 1991).
- j) Destinazione dei capi abbattuti.

2.3 Selettività

La selettività d'azione delle tecniche impiegate è fattore prioritario inderogabile, poiché permette di intervenire in maniera mirata sugli individui che effettivamente sono la causa delle problematiche riscontrate o sulle classi di sesso ed età che trainano la dinamica di una popolazione selvatica. Ridurre numericamente le classi delle femmine e dei giovani esemplari, rappresenta uno strumento prioritario per ridurre la capacità riproduttiva di talune specie e contenere rapidamente le presenze.

Inoltre, i metodi devono risultare selettivi per la specie target e non devono avere impatti negativi diretti o indiretti sulle altre componenti della biocenosi con particolare riguardo al ciclo biologico delle specie animali presenti e alle caratteristiche degli habitat.

Si riportano di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti tecnicamente più efficaci per la rimozione selettiva degli animali:

- a) reti, gabbie, trappole e recinti di cattura adatti anche a contenere un intero branco;
- b) ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) fucile con canna ad anima liscia o rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica classificate come armi da caccia. Per gli abbattimenti di animali catturati e ridotti in cattività e consentito l'uso di qualunque arma da fuoco adatta allo scopo nel rispetto delle norme vigenti in materia di armi;
- d) strumenti per telenarcosi (fucili, cerbottane);
- e) strumenti per coadiuvare l'osservazione e il riconoscimento degli animali (binocolo, cannocchiali, ottiche a imaging termico, intensificatori di luce e visori a infrarossi dotati di telemetro laser);
- f) camera di induzione per eutanasia;
- g) strumenti di videosorveglianza nel rispetto delle normative e disposizioni in materia di Privacy e trattamento dei dati personali;
- h) rapaci, unicamente per il bird control secondo la Delib.G.R. n. 36/30 del 17.07.2018, richiami acustici, sia elettronici che meccanici;
- i) stampi e richiami impagliati, anche di specie diverse da quella oggetto di controllo;
- j) esche attrattive alimentari/olfattive/feromoni (foraggiamento attrattivo).

Per le attività di controllo non vigono i divieti di cui all'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 e all'articolo 61 della legge regionale n. 23 del 1998. I divieti di cui all'Allegato F del DPR n. 357 del 1997 e dell'Allegato IV della direttiva 2009/147/CE «Uccelli» sono derogati limitatamente all'uso di sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno, reti e trappole e armi semiautomatiche o automatiche anche con caricatore contenente più di due cartucce, fatto salvo quanto previsto al comma 5 bis, dell'art. 19-ter della L. 157/92, in quanto il controllo non costituisce attività venatoria.

In riferimento agli abbattimenti notturni, questi devono essere limitati ad aree agricole private, da postazioni fisse, in cui l'attività di controllo deve essere adeguatamente segnalata.

L'utilizzo del foraggiamento attrattivo funzionale all'attuazione delle presenti Linee Guida è coerente con le disposizioni normative in materia e può pertanto essere previsto secondo le modalità che saranno individuate per ciascuna specie nei piani di intervento; con riferimento specifico al cinghiale, dette modalità sono definite nel seguito.

I piani degli enti di area vasta definiscono inoltre gli elementi di seguito dettagliati:

- a) classi di sesso ed età su cui è prioritario intervenire per modificare efficacemente la dinamica delle popolazioni, laddove disponibili o coerenti rispetto alla gestione della specie target;
- b) struttura del prelievo da garantire, laddove coerente rispetto alla gestione della specie target;
- c) modalità di verifica del corretto conseguimento della struttura dei piani;
- d) metodi di valutazione dell'efficacia e della selettività delle tecniche utilizzate, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi generali dei piani degli enti di area vasta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.4 Individuazione delle figure competenti per l'attuazione del coordinamento

Gli enti di area vasta individuano un gruppo di coordinamento delle attività (es., Personale d'istituto, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio veterinario, etc.), al fine di conseguire gli obiettivi previsti, attraverso l'armonizzazione delle modalità e delle tempistiche di intervento tra tutti gli Istituti di gestione presenti sul territorio (art. 21 e art. 61, comma 1, lett. d) della L.R. 23/98), ai sensi della L. n. 394/1991.

Il CFVA è chiamato a svolgere attività di vigilanza sulle fasi esecutive dei piani di contenimento, interfacciandosi con i servizi provinciali e coordinando le azioni di altre forze dell'ordine o con competenze di polizia giudiziaria coinvolte nelle operazioni di controllo.

2.5 Gli operatori

La preventiva formazione degli operatori è essenziale affinché si minimizzino rischi di impatti indesiderati sull'ambiente, si assicuri un'elevata efficacia degli interventi e si garantisca la sicurezza di lavoro. La formazione implementa la capacità di individuare le specie sul territorio, comprendere i possibili movimenti degli animali, riconoscere gli individui e le classi sulle quali è necessario intervenire al fine di ottenere un risultato di riduzione delle presenze, ed individuare gli strumenti più idonei per intervenire con selettività ed efficienza (tipologie di trappole, di strumenti per la visione notturna, gli attenuatori di suono). Pertanto, gli operatori demandati al controllo devono aver frequentato specifici corsi di formazione conformi a programmi predisposti da ISPRA e superato una prova di abilitazione.

Per gli operatori già formati gli enti di area vasta valuteranno la necessità di un aggiornamento della formazione posseduta alla luce dei contenuti dello schema di programma di corso per operatori del controllo predisposto da ISPRA, l'eventuale aggiornamento dovrà avvenire entro dodici mesi dall'approvazione delle presenti Linee Guida.

Ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 4, della legge n. 157 del 1992, gli enti di area vasta possono coinvolgere nell'attuazione degli interventi in particolare le figure di seguito indicate:

- a) personale d'istituto del CFVA (con funzioni di coordinamento e controllo), della Polizia provinciale e locale, Barracelli);
- b) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;
- c) cacciatori, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, indipendentemente dalla Provincia o Città Metropolitana in cui risultano iscritti;
- d) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- e) veterinari, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f) tecnici faunistici, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.

Gli enti area vasta definiscono percorsi formativi da seguire per garantire un'adeguata professionalità degli operatori coinvolti negli interventi di controllo, necessaria all'efficacia, correttezza e sicurezza delle azioni anche nei contesti più critici (p.e. ambiti urbani).

L'ISPRA fornisce il programma dei corsi per operatori del controllo per le principali specie oggetto di controllo, mirati a fornire le conoscenze e le competenze utili a meglio intervenire.

2.6 Raccolta dati

Un elemento essenziale per individuare la strategia di gestione più efficace è la realizzazione di una raccolta dettagliata e standardizzata delle informazioni, che riguardano i dati di abbattimento (in tutte le sue forme), i dati sui danni all'agricoltura e sulle misure di prevenzione adottata nonché i dati relativi agli incidenti stradali, così da permettere una valutazione critica della gestione condotta e dei suoi effetti, in tempo reale, in relazione agli obiettivi individuati. In particolare, andrebbe sostenuta la georeferenziazione dei dati (associando ad ogni evento la località in cui si è realizzato), perché migliorare il dettaglio geografico delle conoscenze permette di definire le priorità di intervento sulla base dell'entità e della distribuzione degli impatti, programmando azioni localmente mirate, così da realizzare una più efficace gestione anche in condizioni di limitata disponibilità di personale.

La standardizzazione della raccolta dati permette altresì la confrontabilità nel tempo e nello spazio dei risultati, così da definire dei trend corretti che permettano di fare un quadro più affidabile nel medio e lungo periodo dell'attività gestionale e condividere le buone pratiche tra ambiti diversi.

Nelle Linee guida redatte ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 230 del 2017 e adottate con decreto del Ministero della Transizione ecologica il 16 marzo 2022, sono definiti gli elementi utili alla predisposizione di un efficace programma di monitoraggio finalizzato al rapido rilevamento di nuove introduzioni di specie alloctone di rilevanza unionale sul territorio nonché all'individuazione delle misure più opportune di eradicazione o gestione e alla valutazione degli effetti una volta che queste siano state adottate. L'articolo 5 del decreto prevede la trasmissione, ogni dodici mesi, dei dati di presenza e distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale al Ministero della transizione ecologica e ad ISPRA, secondo le linee guida predisposte dalla Commissione europea per la compilazione dei report sulla distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale anche nell'ottica di valutazione delle misure di controllo messe in atto. Analoga rendicontazione andrebbe prevista per le altre specie su cui sono attive misure di gestione da parte delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane.

- a) Definizione della tipologia di dati da raccogliere e del dettaglio da garantire.
- b) Impostazione delle schede di raccolta dati da compilarsi preferibilmente da remoto.
- c) Individuazione della piattaforma centralizzata per il caricamento diretto dei dati registrati.
- d) Individuazione dei parametri di misura del livello di progressione e raggiungimento degli obiettivi generali dei piani degli enti di area vasta e per misurare l'efficacia delle attività intraprese.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.7 Reporting annuale

Gli enti di area vasta provvedono annualmente a trasmettere alla Regione Autonoma della Sardegna, ai fini di una trasmissione a ISPRA, un report sui risultati conseguiti nell'ambito dei piani realizzati nel territorio libero alla caccia, negli istituti faunistici protetti ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 23 del 1998 e negli istituti faunistici privati al fine di permettere una comprensione dello stato di avanzamento delle strategie di gestione e degli sforzi attuati. Al riguardo, ISPRA definisce formato e contenuti del report annuale, mentre la Regione trasmette i dati all'ISPRA per la pubblicazione sul sito istituzionale e l'implementazione di un database nazionale.

2.8 I metodi alternativi

Il ricorso a sistemi di prevenzione può -per determinate specie e determinati contesti ambientali- coadiuvare il contenimento dei danni, a patto che siano correttamente installati ed utilizzati e che sia realizzata una costante manutenzione degli elementi del sistema. La funzionalità dei sistemi di prevenzione, e quindi di conseguenza la loro efficacia, è strettamente connessa anche alla corretta formazione degli operatori riguardo al loro uso.

Il ricorso a sistemi di prevenzione appare altresì opportuno nei contesti in cui non si riesce a realizzare un'effettiva e consistente riduzione delle specie causa delle criticità, per carenza di personale o per mancata condivisione degli obiettivi di riduzione delle presenze.

I metodi alternativi dovranno essere caratterizzati da un basso impatto sulle specie non target e sugli habitat delle aree di intervento.

Nelle situazioni in cui i metodi alternativi siano concretamente attuabili in quanto potenzialmente efficaci, il loro impiego secondo le disposizioni dei piani delle aree vaste potrà essere contemporaneo al controllo cruento (abbattimento e/o cattura). Il parere di ISPRA provvede a valutare il complessivo piano di controllo integrato degli enti di area vasta, relativo sia ai metodi alternativi sia alle misure di controllo numerico, tenendo conto delle considerazioni sopra sintetizzate.

Se non ritenuto tecnicamente necessario, considerato anche un eventuale conflitto sociale contingente, è escluso il ricorso a metodi alternativi per le seguenti specie:

- a) specie esotiche per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali impongono obiettivi di eradicazione e contenimento, l'applicazione di metodi alternativi risulta inefficace al fine di escludere gli impatti causati da queste specie e pertanto deve essere esclusa (eventualmente limitata a contesti molto specifici, sempre integrata in un piano di eradicazione/controllo, ai fini di una maggior efficacia del piano stesso).
- b) specie parautoctone (sensu Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015) oggetto di controllo.

I piani degli enti di area vasta includono, ove si applichino a specie o contesti diversi da quelli sopra sintetizzati, una descrizione dei metodi alternativi che si intende applicare, in particolare:

- a) strumenti o tecniche utilizzate sulla base di una valutazione dell'efficacia nota;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) caratteristiche degli strumenti o tecniche dei quali si prevede l'utilizzo e dei contesti ambientali di attivazione di metodi alternativi in sinergia con le azioni di contenimento dei danni;
- c) modalità di formazione e supporto al corretto uso di sistemi alternativi.

2.9 L'azione di contenimento all'interno delle aree protette regionali

L'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 articolo 1, comma 448, prevede che le attività di contenimento disposte nell'ambito dei piani degli enti di area vasta siano attuate, seguendo specifiche modalità, anche nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In queste aree spetta all'ente gestore il controllo della fauna selvatica, considerata la sua conoscenza dei delicati equilibri ecologici che caratterizzano l'area protetta.

L'articolo 11 comma 4, della legge n. 394 del 1991 prevede infatti che nelle aree protette di carattere nazionale eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco e che gli stessi debbano avvenire "per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso".

Per quanto riguarda le aree protette regionali, l'articolo 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, prevede che eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco ovvero, qualora non vi sia il regolamento, in conformità alle direttive regionali "per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente".

Fermo il rispetto dell'autonomia dell'ente di gestione, appare opportuno l'impiego di metodi di controllo che non rechino disturbo alla fauna presente nelle aree protette. Nel caso in cui gli Enti gestori delle aree protette regionali non si adeguino al piano regionale entro sei mesi dalla sua adozione, la Regione può prevedere il commissariamento dell'Ente gestore medesimo per l'attuazione del piano.

3. Cinghiale: indicazioni specifiche

Il contenimento delle presenze di cinghiali andrebbe prioritariamente perseguito attraverso l'attività venatoria, coerentemente pianificata e monitorata. È sempre vietata la traslocazione in altri territori dei cinghiali catturati. Gli enti di area vasta, nei piani relativi ai rispettivi territori finalizzati a dare attuazione alle presenti Linee Guida, dovranno dettagliare gli elementi di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.7 (obiettivo gestionale, struttura del piano, tecniche impiegate e relativa selettività, operatori impiegati, metodi di raccolta dati, reporting, metodi alternativi considerati ed applicati).

Di seguito, sono riportate a titolo esemplificativo indicazioni ed elementi specifici per la redazione di tali paragrafi nei piani di area vasta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.1 Definizione degli obiettivi gestionali

- a) Riduzione degli impatti causati dai cinghiali alle attività antropiche e ai manufatti nonché, più in generale, sulla sicurezza pubblica;
- b) riduzione degli impatti sulla biodiversità e gli habitat naturali;
- c) controllo dei rischi di interazione tra selvatici e domestici, e di trasmissione di malattie, negli intorni degli allevamenti;
- d) incremento rilevante del prelievo in controllo (sino al raggiungimento di quote equiparabili a quelle espresse dal prelievo venatorio).

3.2 Definizione degli impatti causati dai cinghiali sulle attività antropiche o sull'ambiente

La raccolta e l'analisi di dati oggettivi sugli impatti causati dai cinghiali alle attività agricole, ai manufatti, all'ambiente (a specie e habitat di interesse conservazionistico) e sulle collisioni con autoveicoli causati dal cinghiale nonché sugli interventi di prevenzione degli stessi può prevedere:

Danni all'agricoltura

- a) Uniformare la modulistica delle procedure a livello regionale delle pratiche di indennizzo relative ai danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere, tra le amministrazioni Provinciali e Città metropolitane, e implementare la compilazione e la presentazione delle stesse tramite lo sportello telematico unificato (STU) di ciascuna di esse;
- b) individuazione di un flusso di informazioni che garantisca l'accertamento dei danni sul campo nel minore tempo possibile rispetto alla segnalazione dell'evento;
- c) utilizzo, da parte dei diversi soggetti preposti alla verifica dei danni, di un'unica scheda di rilevamento dei danni;
- d) adozione, da parte dei soggetti competenti, di un prontuario per la quantificazione dei danni causati dalla fauna e, in particolare, dal cinghiale, che fornisca ai rilevatori tutti i parametri tecnici ed economici per l'effettuazione delle perizie e la definizione di rimborsi;
- e) adozione di un unico listino di riferimento per i prezzi e i costi (Ismea) al fine di conseguire un'omogeneità dei diversi archivi di dati;
- f) utilizzo, da parte dei diversi soggetti preposti alla verifica dei danni, di un'unica scheda di rilevamento degli interventi di prevenzione, al fine di conseguire un'omogeneità dei diversi archivi di dati;
- g) la georeferenziazione dei danni e degli interventi di prevenzione mediante l'impiego di GPS (palmari, smartphone dotati di app di raccolta dati, comunicanti sia con gli uffici preposti all'attivazione delle verifiche sia con gli uffici della polizia provinciale o della regione deputati al coordinamento degli interventi di controllo), così da avere mappe - anche in tempo reale - della distribuzione dei danni sul territorio e pianificare interventi rapidi e mirati;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- h) lo stretto coordinamento tra i diversi istituti di gestione e gli uffici regionali competenti per il raggiungimento di un'omogeneità per quanto concerne i criteri e i parametri di rilevamento, quantificazione, indennizzo/risarcimento dei danni;
- i) individuazione di un flusso di informazioni che garantisca il rapido indennizzo dei danni (entro l'anno dell'evento);
- j) la raccolta regolare e continuativa dei dati.

Tab. 1 Esempio di dati relativi agli eventi di danno da cinghiali

Data evento	Tipo danno rilevato (consumo diretto, scavo, calpestio, sfregamento, altro)
Data verifica	Danno ad alberi da frutta
Comune, località	Tipo coltura danneggiata
Coordinate: x,y	Superficie danneggiata (ha)
Presenza prevenzione SI/NO	Raccolto perso (q)
Tipo prevenzione	Danno effettivo stimato (€)
funzionalità: attiva/inattiva o danneggiata	Danno periziato (€)
danni da cinghiali ben identificabili: SI/NO	Danno indennizzato (€)
danni da altre specie: SI/NO	Ripristino del cotico
Indicare specie:	Ripristino impianti/vigneti/alberi da frutta

Tab. 2 Esempio di dati relativi agli interventi di prevenzione dei danni da cinghiali

Data evento	Nuovo impianto / ristrutturazione
Data verifica	Data di installazione/ristrutturazione
Comune, località	Periodo di funzionamento
Coordinate: x,y	Quantità degli strumenti in uso
Tipo sistema di prevenzione (acustico, chimico, recinto in rete, recinto in filo spianto, recinto elettrificato, altro)	Qualità degli strumenti in uso
Tipo coltura protetta	Giornate di lavoro per l'installazione
Estensione coltura protetta (ha)	Giornate di lavoro per la manutenzione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La raccolta di tali informazioni potrà permettere la quantificazione:

- a) dell'ammontare del danno causato (economico, superficie danneggiata);
- b) della tipologia di coltura danneggiata e della distribuzione temporale e geografica degli eventi di danno;
- c) dell'entità, della tipologia e della distribuzione temporale e geografica degli strumenti di prevenzione allestiti.

Incidenti stradali

Tab. 3 Esempio di dati relativi agli eventi di collisioni con cinghiali

Data evento	Tipo di automezzo
Data verifica	Morti: SI/NO
Ora	Feriti: SI/NO
Comune, località	tipologia danni a persone:
Coordinate: x,y	danno all'autoveicolo: SI/NO
Organo di Polizia intervenuto PS=Polizia Stradale, CC=Carabinieri, PM= Polizia Municipale, PP=Polizia Provinciale	tipologia danni all'automezzo:
Nome strada; km	animale morto/ferito/fuggito
tipo strada: Extraurbana=E Urbana=U	Perizia danni €
Presenza di sistemi di prevenzione / dissuasione, ecopassi, ecc. (si / no)	risarcimento erogato €

La raccolta di tali informazioni potrà permettere:

- a) la quantificazione della tipologia e della distribuzione temporale e geografica degli eventi di collisioni con gli autoveicoli,
- b) l'analisi del rischio e la conseguente individuazione degli strumenti più idonei alla sua riduzione/esclusione.

Impatti sulla biodiversità

Qualora i piani degli enti di area vasta siano anche finalizzati a mitigare gli impatti sulla biodiversità del cinghiale, essi potranno includere una valutazione di tali impatti, analizzati tramite la raccolta e la georeferenziazione degli eventi di *rooting*, scavo, alimentazione, predazione e danneggiamenti su specie e habitat di interesse conservazionistico.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.3 Definizione dell'attività di prelievo del cinghiale

Al fine di garantire lo sfruttamento ottimale dei dati raccolti a fini gestionali è indispensabile raccogliere i dati relativi a tutte le azioni di prelievo (caccia e controllo) e a tutti gli animali prelevati. Inoltre, per garantire la piena interoperabilità delle due fonti di dati (azioni di prelievo e animali prelevati) è indispensabile che ogni azione di caccia o controllo venga identificata in modo univoco con un codice alfanumerico e delle coordinate, da riportare nella scheda contenente le informazioni relative all'intervento (Tabelle 4 e 5). Analogamente, ogni animale abbattuto o catturato deve essere identificato in modo univoco con un codice alfanumerico corrispondente, per esempio, al codice stampato sulla fascetta inamovibile applicata al garretto dell'animale dopo l'abbattimento, o a quello presente sulla marca auricolare applicata all'animale catturato e traslocato in vivo.

Tali informazioni andranno inserite nel reporting trasmesso annualmente ad ISPRA.

La raccolta e l'analisi di dati oggettivi sui prelievi realizzati può prevedere:

Prelievi in caccia

Tab. 4 Esempio di dati relativi alle azioni di caccia

Azioni di caccia collettiva braccata e girata	Azioni di caccia di selezione	Azioni di caccia non selettiva
data	data	data
orario di inizio e fine dell'attività	orario di inizio e fine dell'attività	orario di inizio e fine dell'attività
Comune, Istituto faunistico	Comune, Istituto faunistico	Comune, Istituto faunistico
zona di braccata o girata	postazione	zona
n° poste	utilizzo di foraggiamento	n° cani
n° canai (per la girata: nominativo conduttore)	necessità di recupero feriti	n° cinghiali abbattuti
n° cani	n° cinghiali abbattuti	ora di abbattimento
n° cinghiali abbattuti	ora di abbattimento	n° cinghiali avvistati e non abbattuti
n° cinghiali avvistati e non abbattuti	n° cinghiali avvistati e non abbattuti	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Caratteristiche cinghiali abbattuti	Caratteristiche cinghiali abbattuti	Caratteristiche cinghiali abbattuti
per ogni animale, registrare:	per ogni animale, registrare:	per ogni animale, registrare:
sexso	sexso	sexso
classe d'età	classe d'età	classe d'età
peso (kg) specificare se intero o eviscerato	peso (kg) specificare se intero o eviscerato	peso (kg) specificare se intero o eviscerato
n° di feti	n° di feti	n° di feti

Prelievi in controllo

Tab. 5 Esempio di dati relativi alle azioni di controllo

Azioni di controllo collettive mediante girata/mute selettive ridotte	Azioni di controllo con fucile a canna ad anima rigata / tecniche selettive	Azioni di controllo con gabbie/trappole
data	data	
orario di inizio e fine dell'attività	orario di inizio e fine dell'attività	data di attivazione
Comune, Istituto faunistico	Comune, Istituto faunistico	data di cattura
		orario di inizio e fine dell'attività
istituto di gestione	istituto di gestione	Comune, Istituto faunistico
zona di girata	postazione	
n° poste	ora di abbattimento	
nominativo conduttore	foraggiamento attrattivo (si/no)	struttura di cattura
n° cani	necessità di recupero feriti	presenza di fototrappole (si/no), n.
necessità di recupero feriti	n° cinghiali abbattuti	n° cinghiali avvistati
n° cinghiali abbattuti	ora di abbattimento	n° cinghiali catturati
n° cinghiali avvistati e non abbattuti	n° cinghiali avvistati e non abbattuti	n° cinghiali abbattuti



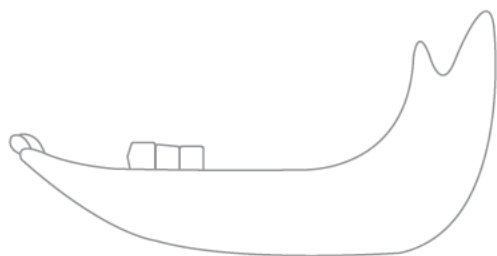
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Caratteristiche cinghiali abbattuti	Caratteristiche cinghiali abbattuti	Caratteristiche cinghiali abbattuti
per ogni animale, registrare:	per ogni animale, registrare:	per ogni animale, registrare:
sexso	sexso	sexso
classe d'età	classe d'età	classe d'età
peso (kg) specificare se intero o eviscerato	peso (kg) specificare se intero o eviscerato	peso (kg) specificare se intero o eviscerato
n° di feto	n° di feto	n° di feto

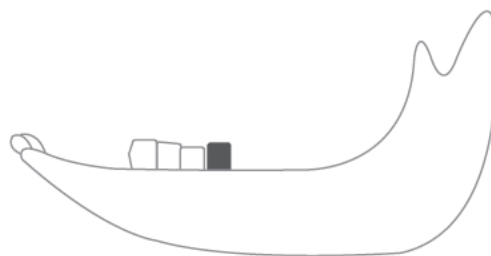
Per quanto concerne la determinazione dell'età (operazione non sempre possibile nel caso di animali catturati e traslocati in vivo, ma sempre possibile nel caso di animali abbattuti), si ritiene che il rilevamento dello stato di eruzione dentaria, e in particolare dei molari, costituisca allo stesso tempo il metodo più semplice e affidabile ai fini di una standardizzazione della raccolta. Il conteggio dei molari può essere facilmente realizzato in qualsiasi condizione ambientale e senza la necessità di particolari competenze tecniche.

Al fine di facilitare le operazioni si prevede un rilevamento basato sullo stato di eruzione (anche parziale) dei tre denti molari (M1, M2, M3), attraverso il quale l'operatore potrà attribuire l'animale ad una delle seguenti 4 classi d'età:

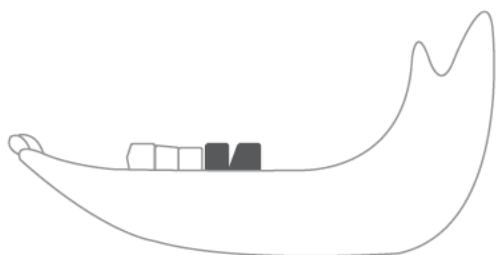
- a) Classe A (fino a 4 mesi circa): nessun molare presente;
- b) Classe B (da 5 a 12 mesi circa): presente solo M1;
- c) Classe C (da 12 a 22 mesi circa): presenti solo M1 e M2;
- d) Classe D (oltre i 22 mesi circa): presenti M1, M2 e M3.



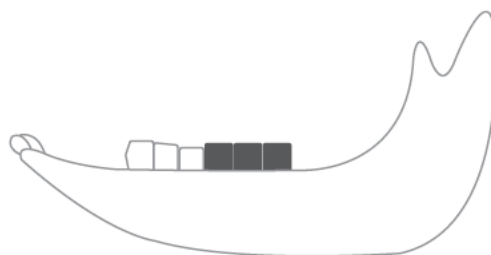
NESSUN MOLARE DEFINITIVO
CLASSE A



1 MOLARE DEFINITIVO
CLASSE B



2 MOLARI DEFINITIVI
CLASSE C



3 MOLARI DEFINITIVI
CLASSE D



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La raccolta di tali informazioni potrà permettere la quantificazione:

- a) di indici di sforzo di caccia/controllo per unità di superficie, indici di efficienza di abbattimento (o cattura) in relazione allo sforzo profuso (es. numero di azioni, numero di giornate, numero di cacciatori, numero di cani) o alla superficie interessata dall'azione;
- b) di una caratterizzazione delle popolazioni (es. struttura per classi di sesso ed età dei capi prelevati, valutazione delle potenzialità riproduttive, valutazione della condizione fisica, stima dell'incidenza dell'ibridazione).

4. Individuazione dei target da raggiungere

I piani provinciali e degli enti di area vasta individueranno obiettivi espliciti e specifici, calibrati localmente ed eventualmente diversificati in base ad una zonazione territoriale in relazione sia di eventuali prescrizioni sulla Peste Suina Africana, sia alle caratteristiche sociali, geografiche e paesaggistiche di sotto dettagliate.

Potranno essere definiti obiettivi in termini di valori soglia di spesa annua massima sostenibile o di percentuali di riduzione della spesa annua per l'indennizzo dei danni da Cinghiale (incidenti stradali compresi) necessari per la sostenibilità economica.

5. Definizione dell'arco temporale in cui conseguire i target previsti

Sulla base dei dati disponibili riguardo alla distribuzione spaziale dei danni, all'uso della prevenzione, ai risultati delle attività di controllo e caccia sin ora conseguiti, i piani provinciali e delle Città metropolitane declineranno gli obiettivi individuati e definiranno il tempo necessario per il loro raggiungimento.

Possibile obiettivo:

- a) riduzione degli eventi di danno del 30% nei primi 3 anni (danni all'agricoltura e/o incidenti stradali), attraverso un incremento del 50% degli interventi di prelievo (orientati ad incidere sulle classi dei giovani e sulla parte riproduttiva della popolazione) e del 10% di quelli di prevenzione, verifica dei risultati ed eventuale ricalibrazione dei programmi per il seguente biennio;
- b) riduzione sistematica delle presenze di cinghiali negli istituti faunistici di cui all'articolo 10, comma 8, lett. a), b) e c) della legge n. 157 del 1992 e richiamati dall'articolo 21 comma 1 lett. b) della L.R. 23 del 1998.

6. Individuazione dell'ambito territoriale di intervento

- a) Implementazione di una cartografia tematica digitale relativa alle caratteristiche morfologiche del territorio e di uso del suolo, alla distribuzione degli impatti (danni all'agricoltura e incidenti stradali), alla distribuzione degli allevamenti suinicoli e all'assetto gestionale del territorio (distribuzione degli Istituti di gestione e dei prelievi realizzati).
- b) Analisi spaziale dei dati sulle caratteristiche ambientali del territorio, sugli impatti e a gestione della specie.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) Individuazione delle “aree critiche” omogenee di intervento, ovvero aree dove il rischio di impatto causato dai cinghiali e specie target è paragonabile e può essere discretizzato (p.e. in “basso”, “medio” e “alto”)
- Obiettivi gestionali per ogni area critica;
 - Priorità di intervento nello spazio e nel tempo in funzione del livello di rischio.

Aree a rischio “medio” e “alto”.

- a) Individuazione di una soglia economica obiettivo di riferimento per i danni -agricoli e incidenti stradali- per km² di superficie (p.e. 30€/km²) da raggiungere e mantenere attraverso le attività di gestione diretta della specie e gli interventi di prevenzione incruenti dei danni. In alternativa si può fissare la percentuale obiettivo di riduzione dei danni (n. di eventi; indennizzo economico, p.e. il n. di eventi di danno dovrà ridursi del 30% in 5 anni o l'entità dell'indennizzo stimato dovrà ridursi di almeno del 30% in 5 anni).
- b) Gli Istituti di gestione (Istituti faunistici protetti ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge n. 157 del 1992 e Istituti faunistici privati) con estese porzioni (≥ del 25% della superficie complessiva) rientranti in tali aree avranno obiettivi gestionali “non conservativi”, ovvero:
- l'attività di controllo dovrà essere intensificata fino a permettere la rimozione di un numero di cinghiali equivalenti a quelli abbattuti in caccia;
 - il prelievo tramite la caccia di selezione ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 5, della legge n. 248 del 2005, deve essere intensificato sino a equiparare quello in braccata e comunque fino alla riduzione sistematica dei cinghiali;
 - il prelievo, per incidere significativamente sulla quota di popolazione che ne traina la crescita, deve essere il più possibile selettivo e orientato verso specifiche classi di sesso ed età (giovani e femmine), secondo la seguente tabella:

	prelievo complessivo	Femmine*	maschi
giovani (0-12 mesi) *	60%	50%	50%
adulti (oltre 12 mesi)	40%	65%	35%

*I tassi di prelievo delle femmine e degli individui giovani di entrambi i sessi potranno essere ulteriormente aumentati

- gli interventi di prevenzione dei danni/degli incidenti stradali saranno intensificati, coadiuvando l'azione di rimozione diretta sulla specie.

Aree a rischio “basso”

- a) Individuazione di una soglia economica obiettivo di riferimento per i danni -agricoli e incidenti stradali- per km² di superficie (p.e. 15€/km²) da raggiungere e mantenere attraverso le attività di gestione diretta della specie e gli interventi di prevenzione incruenti dei danni. In alternativa si può fissare la percentuale obiettivo di riduzione dei danni (n. di eventi; indennizzo economico, p.e. il n. di eventi di danno dovrà ridursi del 50% in 5 anni o l'entità dell'indennizzo stimato dovrà ridursi di almeno del 50% in 5 anni).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) Gli Istituti di gestione (Istituti faunistici protetti ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge n.157 del 1992 e Istituti faunistici privati) con estese porzioni ($\geq$ del 75% della superficie complessiva) rientranti in tali aree avranno obiettivi gestionali "di riduzione delle presenze", ovvero:
- l'attività di controllo dovrà essere intensificata,
 - il prelievo dovrà comunque incidere sulle presenze di cinghiali, tendendo ad un prelievo almeno paritario per generi (rapporto sessi 1:1) ma prioritario per le classi giovani (rapporto giovani/ adulti 1:0,4), quest'ultimo da conseguirsi tra la primavera e l'autunno attraverso -in particolare- la caccia di selezione e gli interventi di controllo.
- c) Gli interventi di prevenzione dei danni/degli incidenti stradali dovranno intensificarsi, coadiuvando l'azione di rimozione diretta sulla specie.

7. Definizione dei periodi di intervento nel corso dell'anno

I piani delle Province e delle Città Metropolitane potranno prevedere interventi di controllo durante tutto l'anno, tenendo in debito conto la stagionalità e l'area di intervento, così da non determinare situazioni critiche per altre specie, in particolare per quelle di interesse conservazionistico.

8. Individuazione delle figure competenti per l'attuazione degli interventi di controllo (coadiuvanti al controllo del cinghiale)

Al fine di massimizzare l'efficienza e raggiungere gli obiettivi previsti, gli enti di area vasta utilizzano le figure professionali indicate al punto 2.4 delle presenti Linee Guida necessarie ad agire efficacemente sull'intero territorio di competenza.

9. Individuazione delle figure competenti per il recupero dei capi feriti

Il recupero dei capi viene operato nel caso si registri il ferimento (o sospetto ferimento) di esemplari di cinghiale durante le attività di caccia o di controllo. Il recupero viene operato con l'ausilio di cani appositamente addestrati (cani da traccia su pista di sangue).

Il conduttore e il cane hanno conseguito uno specifico brevetto che ne certifica l'operatività, attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.

I binomi cane-conduttore inseriti in apposito Registro provinciale e delle Città metropolitane entrano a far parte di un servizio di recupero e prevalentemente sotto il controllo della Polizia Provinciale o del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Il servizio di recupero viene generalmente attivato immediatamente dopo il ferimento tramite comunicazione telefonica. Una volta localizzati, gli esemplari - qualora non morti in conseguenza della ferita riportata - vengono soppressi e quindi recuperati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le finalità di questo tipo di intervento sono di carattere:

- a) etico (riducendo il periodo di agonia degli esemplari feriti),
- b) sanitario (la perdita di sangue, in caso di animali infetti da PSA, rappresenta un vettore di diffusione del virus particolarmente efficace e pericoloso),
- c) gestionale (nell'ambito dei piani di prelievo basati su quote numeriche, i capi non recuperati e dei quali non sia noto il destino non sono conteggiati tra i prelievi effettuati, portando quindi a ridurre i tassi di prelievo effettivi),
- d) di salute pubblica (la presenza di capi feriti può comportare rischi per l'incolumità dell'uomo e dei suoi animali da compagnia).

Il recupero dei capi feriti si configura come un intervento gestionale finalizzato a minimizzare le sofferenze degli esemplari e ad ottimizzare l'attività venatoria, evitando il rischio di causare tassi di prelievo superiori a quelli programmati. Il recupero dei capi feriti non costituisce attività venatoria e si può svolgere anche nelle aree precluse all'esercizio venatorio e nei giorni in cui non è consentita la caccia.

Il conduttore può eseguire l'intervento di recupero, se formato come coadiutore, portando con sé un'arma (tra quelle idonee all'eventuale abbattimento del capo ferito) o può essere accompagnato da personale di istituto o coadiuvanti al controllo, che procederanno poi all'eventuale abbattimento.

10. Definizione dei percorsi formativi

- a) Garantire un'adeguata professionalità per ottenere la necessaria all'efficacia, correttezza e sicurezza delle azioni anche nei contesti più critici (p.e. ambiti urbani; aree rigorosamente protette).
- b) Si rimanda ai programmi dei corsi ISPRA.

11. Indicazione degli strumenti più efficaci per la rimozione selettiva degli animali

Per la realizzazione dei piani potranno essere impiegati gli strumenti di seguito dettagliati a titolo esemplificativo:

- a) catture mediante reti, gabbie e trappole, con abbattimento diretto in situ o a seguito di trasferimento presso centro di sosta in coerenza con le indicazioni per la peste suina africana mediante arma da fuoco, sedazione ed eutanasia;
- b) abbattimenti selettivi diurni anche alla cerca:
 - armi da fuoco dotate di ottiche di mira, con strumenti per l'attenuazione del rumore qualora venga autorizzato l'acquisto e la detenzione dalla normativa vigente;
- c) abbattimenti selettivi diurni/notturni su appostamenti, fissi o temporanei, anche utilizzando esche alimentari attrattive (mais in granella¹), mediante:

¹L'uso necessita di opportuna regolamentazione per evitare di fornire alimento aggiuntivo alla specie che ne potrebbe favorire la sopravvivenza e riproduzione. Pertanto, si prevedono le seguenti prescrizioni:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- armi da fuoco dotate di ottiche di mira, con strumenti per l'attenuazione del rumore, a *imagin* termico, a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotate di telemetro laser, o con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari),
- d) abbattimenti selettivi in girata, con l'ausilio di un singolo cane, detto "limiere", caratterizzato da buone doti naturali (capacità olfattiva, costanza e metodo sulla traccia) e ben addestrato e collegato al conduttore; il conduttore e il cane limiere hanno conseguito uno specifico brevetto che ne certifichi l'operatività e la selettività attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.
- In merito all'impiego di cani come ausiliari nell'attività di prelievo del cinghiale, si evidenzia che il potenziale disturbo causato sia alla stessa specie sia alle altre presenti nella medesima area è tale da suggerire particolare cautela nella scelta del cane o dei cani da utilizzare in relazione alla potenziale gravità delle possibili conseguenze derivanti dal ricorso a segugi non specializzati e non selettivi. Pertanto, ISPRA nei propri pareri e linee guida ha sottolineato la necessità che venga fatto uso di ausiliari opportunamente selezionati e adeguatamente addestrati nello svolgimento delle attività venatorie che ne consentono l'uso ai sensi della legge n. 157 del 1992. Infatti, la selezione, l'addestramento e la specializzazione dei cani impiegati, così come quella degli operatori, rappresentano requisiti fondamentali per garantire l'efficacia delle azioni di prelievo e delle attività ad essa legate (p.e. recupero di animali feriti). Tuttavia, tali qualità possono essere stabilite e certificate solo attraverso specifiche prove di lavoro che utilizzino criteri di verifica standardizzati e valutatori espressamente abilitati, al fine di ottenere un'abilitazione imparziale e corretta degli ausiliari.
- e) abbattimenti con l'ausilio di mute selettive, ridotte: coppia di ausiliari o mute con 4 cani che hanno conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi l'operatività e la selettività, attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.

L'utilizzo delle braccate può essere previsto esclusivamente in casi e contesti particolari, solo a seguito di specifiche motivazioni tecniche che escludano l'utilizzo di altre metodiche. Qualora si preveda l'utilizzo di tale tecnica, i piani delle Province e Città Metropolitane dovranno dettagliare le condizioni di attivazione.

Gli abbattimenti con armi da fuoco in interventi di controllo dovranno prevedere preferibilmente il ricorso a munizioni atossiche (senza piombo), con particolare attenzione nei casi di intervento all'interno delle aree della Rete Natura 2000.

(i) divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici;

(ii) allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km²;

(iii) utilizzo di massimo 1 kg di mais da granella/giorno per sito;

(iv) sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo a fine intervento o, comunque, in assenza di abbattimenti programmati.

Le prescrizioni succitate possono variare a seguito di specifiche indicazioni tecniche che prevedano e necessitino di modalità operative differenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I piani degli enti di area vasta devono quantificare le risorse di personale, di strumenti e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti. Indicativamente si potrà prevedere almeno n. 1 operatore specificamente formato per 10.000 ha di territorio, con dotazione di mezzo fuoristrada dotato di verricello, reti trappola, armi specifiche per la soppressione della specie e di ottiche per la visione notturna.

12. Raccolta e informatizzazione dei dati sulla gestione della specie (impatti e prelievi)

- a) raccolta delle informazioni relative ai danni (all'agricoltura) e a tutte le attività di caccia e controllo
- b) trasmissione alla regione dei dati raccolti e di un report annuale.

13. Destinazione dei capi abbattuti (filiera delle carni, regolamento (CE) n. 853/2004) e ricorso a munizionamento atossico

Creazione di una filiera delle carni

I piani possono includere azioni sulle materie di seguito esplicitate:

- a) recepimento le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Accordo Stato – Regioni n. Rep. Atti 34/CSR del 25 marzo 2021);
- b) formazione degli operatori/cacciatori come operatore del settore alimentare (O.S.A.), "Persona formata ai sensi regolamento CEE (CE 853/2004 allegato III, Sez. IV), ovvero una persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto della legislazione alimentare, è responsabile della sicurezza di ciò che ha prodotto (cacciato/abbattuto in controllo) e deve assicurare i requisiti d'igiene dall'abbattimento fino al conferimento (formazione, «ante mortem», igiene, trasporto, ecc.). È sufficiente che almeno una persona tra i componenti del gruppo di professionisti/cacciatori disponga di tali nozioni per poter eseguire, dopo l'azione di caccia o l'intervento in controllo, tale esame preliminare. La formazione OSA non è necessaria per la lavorazione dei capi in quota al coadiutore e per il quale è previsto l'autoconsumo. In questo caso la procedura da seguire è disciplinata nel punto lett. k);
- c) obbligo di identificazione univoca di tutti i capi di grossa selvaggina (anche quelli eventualmente destinati a cessione diretta) attraverso fascette numerate inamovibili;
- d) per i capi abbattuti in caccia, la cessione ad esercizi di commercio al dettaglio deve avvenire preferibilmente se l'abbattimento è stato realizzato con munizioni atossiche (non contenenti piombo), alle operazioni di caccia ha partecipato anche una persona formata, sono stati eseguiti i necessari controlli sanitari con esito negativo;
- e) esclusione, per i capi abbattuti in controllo, della possibilità di cessione diretta ed obbligo di conferimento presso CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA (CLS) ad eccezione delle quote stabilite dalle Provincie e Città metropolitane per compensare-incentivare la partecipazione alle attività di controllo da parte degli operatori autorizzati;
- f) istituzione sul territorio di una rete capillare di CENTRI DI RACCOLTA/SOSTA (CRS) della selvaggina cacciata (strutture registrate a livello comunale Reg. 852/2004), costituiti da una cella frigorifera, lavabile e



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

disinfettabili, per la refrigerazione (+4°-+7°C) e il deposito temporaneo dei capi abbattuti. Può essere anche mobile (camper/roulotte) e richiede la presenza di acqua potabile/pulita, il mantenimento di condizioni di igiene, e la presenza di contenitori per la raccolta sottoprodotti. Il capo può rimanere in un CRS fino a 5 gg, fascettato e con i relativi documenti sanitari;

- g) istituzione sul territorio di 1 o 2 grossi CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA (CLS), macelli riconosciuti ai sensi del Reg. 853/2004) su cui convogliare le carcasse dai diversi centri di sosta (ritiro cadenzato);
- h) individuazione di interlocutori commerciali interessati alla distribuzione delle carni sul mercato alimentare;
- i) il ricavato della vendita sarà da destinarsi alla compensazione dei danni causati dalla specie;
- j) in eventuali istituzioni di Zona di restrizione I, i capi abbattuti in caccia e controllo devono essere consumati all'interno dell'area, in autoconsumo o dopo passaggio attraverso CSL. Si può prevederne la vendita al di fuori dell'area, esclusivamente previo passaggio da un CLS, negatività di tutti i referti veterinari, trasporto - con mezzi in sicurezza- esclusivamente verso impianti di cottura e trasformazione delle carni;
- k) per i capi ceduti ai coadiutori e destinati all'autoconsumo si dovrà procedere secondo le disposizioni dei Servizi veterinari.

14. I metodi alternativi

Al fine di prevenire gli impatti alle coltivazioni da parte dei cinghiali, si raccomanda altresì di ricorrere anche a sistemi di prevenzione (recinzioni fisse o elettrificate a protezione delle colture, colture a perdere, etc.) valutando la possibile adozione di strumenti economici per fornire direttamente gli strumenti o sovvenzionarne l'acquisto da parte degli agricoltori/aziende o per fornire adeguata formazione riguardo alla loro corretta installazione e alla loro manutenzione.

Al fine di prevenire frequentazione di ambiti urbani e periurbani da parte dei cinghiali, si raccomanda altresì di ricorrere anche a sistemi di prevenzione di tipo ecologico, valutando la possibile adozione (con l'adeguato supporto degli uffici e delle strutture competenti) di misure quali:

- a) la messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- b) specifiche ordinanze di divieto di alimentazione dei cinghiali e specie target (ai sensi dell'art. 7, c.1, della legge. n. 221 del 2015);
- c) pulizia dei margini stradali dalla vegetazione spontanea erbacea e arbustiva;
- d) obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;
- e) eliminazione delle micro-discariche e rimozione delle carcasse di animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;
- f) installazione di apposita cartellonistica "animali selvatici vaganti" – integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- g) installazione di sistemi di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- h) apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei e nei tratti con limitata visibilità (curve, tornanti);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- i) ricorso all'utilizzo di autovelox;
- j) installazione di recinzioni;
- k) installazione di dossi.
- l) specifiche ordinanze relative all'alimentazione dei gatti presenti nelle colonie feline che indichino procedure specifiche atte ad impedire che i cinghiali di accedano a quegli alimenti
- m) specifiche ordinanze per lo sgombero di "colonie feline" non autorizzate ai sensi della normativa vigente.

Al fine di operare un deciso contrasto alle immissioni illegali, andrebbero previsti ed attivati controlli sistematici, anche tramite il coordinamento con i Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che contribuiscano ad aumentare l'efficacia del divieto di qualsiasi rilascio di cinghiali nel territorio regionale.

15. I cervidi e bovidi: indicazioni specifiche

I piani di attuazione delle presenti Linee Guida potranno riguardare tutte le specie di cervidi e bovidi, ad eccezione di quelle elencate come prioritarie nella direttiva habitat (ad esempio il cervo sardo *Cervus elaphus corsicanus* e il muflone *Ovis aries*), facendo riferimento alle indicazioni per le singole specie nel documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi." - ISPRA Manuali e Linee Guida 91/2013 (<https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-per-la-gestione-degli-ungulati.-cervidi-e-bovidi>).

Per quanto riguarda le specie prioritarie della direttiva habitat è auspicabile la redazione di piani di gestione secondo le modalità riportate nelle suddette linee guida.

I campi di applicazione dei piani delle Province e Città Metropolitane nell'ambito delle presenti Linee Guida per cervidi e bovidi possono essere riassunti come segue:

- a) abbattimenti selettivi nelle aree a divieto di caccia ai sensi della legge n. 157 del 1992;
- b) catture all'interno delle aree a divieto di caccia ai sensi della legge n. 157 del 1992 e della L.R. 23/98, negli istituti di gestione privata;
- c) specie inserite nell'elenco delle specie cacciabili dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992, ma non inserite nel calendario venatorio regionale;
- d) eradicazione delle popolazioni rinselvatichite di bovidi, equidi e suidi domestici presenti nel territorio cacciabile e nelle aree a divieto di caccia ai sensi della L.R. n. 23 del 1998;
- e) eradicazione delle specie alloctone o di ibridi tra specie autoctone e specie alloctone o forme domestiche;
- f) attività di contenimento dei cervidi e dei bovidi per danni all'agricoltura e per la prevenzione degli incidenti stradali.

Per l'adozione dei metodi alternativi da utilizzare per il contenimento dei danni causati da Cervidi e Bovidi, si faccia riferimento alle indicazioni contenute nel documento "Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali. Proposta per linee guida nazionali" ISPRA Manuali e Linee Guida 68/2011 (<https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/impatto-degli-ungulati-sulle-colture-agricole-e>).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli enti di area vasta, nei piani relativi ai rispettivi territori finalizzati a dare attuazione alle presenti Linee Guida, dovranno dettagliare, per ciascuna specie di cervide, gli elementi di cui ai paragrafi precedenti (obiettivo gestionale regionale, struttura del piano, tecniche impiegate e relativa selettività, operatori impiegati, metodi di raccolta dati, reporting, metodi alternativi considerati ed applicati).

16. Le specie esotiche invasive: indicazioni specifiche

Per tutte le specie esotiche di mammiferi e uccelli anche ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 i piani di attuazione delle presenti Linee Guida adotteranno gli obiettivi eradicativi definiti dal dettato normativo che prevede che la gestione sia finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni (articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992). Inoltre, come sopra esplicitato, per le specie esotiche non vanno applicati i metodi alternativi.

Per le specie di rilevanza unionale, nei piani di gestione nazionali adottati ai sensi del D.lgs. 230/17 sono stati definiti gli obiettivi gestionali da perseguire regione per regione.